



CITTA' DI THIENE

Servizi istituzionali ed alla Persona

Prot. n.ro 26837

THIENE, Lì 05/09/2017

Ordinanza n.ro 05

OGGETTO: Ordinanza in materia di sicurezza urbana e per situazioni di degrado urbano in occasione della manifestazione "Festa del Buon Rientro 2017.

IL SINDACO

Premesso che:

- venerdì 8 settembre 2017 avrà luogo la 19^a edizione della "Festa del Buon Rientro" e in occasione di analoghe manifestazioni, sono state rilevate particolari situazioni di degrado dovute non solo al consumo eccessivo di sostanze alcoliche, ma pure a fenomeni di abbandono di contenitori in vetro, potenziali corpi contundenti utilizzabili da soggetti in stato di ebbrezza;
- l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, dispone che egli possa adottare con atto motivato, provvedimenti anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 statuisce che la sicurezza urbana è *"un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale"*;
- l'art. 2 lett. a) del predetto decreto ministeriale dispone che il Sindaco debba intervenire, a tutela della sicurezza urbana, per prevenire e contrastare i comportamenti e le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

Ritenuto, quindi, di dover adottare idonee e straordinarie misure volte a tutelare la sicurezza urbana, come appena espresso, limitate ad un determinato periodo di tempo ossia dalle ore 19.00 di venerdì 8 settembre alle ore 2.30 di sabato 9 settembre 2017, per le tutte le attività di somministrazione ubicate nelle aree pubbliche autorizzate e di vendita per asporto di bevande alcoliche, nonché bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, e alluminio (come ad esempio lattine), al fine di frenare i suddetti episodi;

Ritenuto, pertanto, di limitare la vigenza della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4 TUEL e della sentenza della Corte Costituzionale del 07.04.2011 n° 115, al periodo suddetto;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 13 e 16 della Legge 18 giugno 1981 n. 689;

Tenuto conto che il testo della presente ordinanza è stato previamente trasmesso alla Prefettura di Vicenza – Ufficio Territoriale del Governo - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DISPONE

1) per le motivazioni illustrate in premessa, ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande e di attività commerciali in sede fissa, ai titolari di attività artigianali con vendita di beni alimentari, ai titolari e gestori di distributori automatici operanti all'interno delle aree interessate dagli eventi in cui si svolge la manifestazione "Festa del Buon Rientro 2017" (vedi allegato) **il divieto di vendere per asporto bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, dalle ore 19.00 di venerdì 08/09/2017 alle ore 2.30 di sabato 09/09/2017, nonché bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e alluminio (come ad esempio lattine);**

2) E' fatto divieto a chiunque di introdurre per il consumo, all'interno dell'area dove si svolge la manifestazione "Festa del Buon Rientro 2017", bevande alcoliche e analcoliche in contenitori in vetro e alluminio (come ad esempio lattine);

3) E' fatto obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori o comunque versarne il contenuto in bicchieri di plastica;

4) E' consentita la somministrazione di bevande in contenitori fragili (es. vetro) da parte dei titolari e gestori dell'attività all'interno dei locali e nelle aree di pertinenza dell'attività a condizione che gli stessi pongano in essere adeguata sorveglianza al fine di evitare l'uscita di detti contenitori.

Se il responsabile della somministrazione non è in grado di garantire un'adeguata sorveglianza la somministrazione dovrà essere effettuata solo in contenitori di "plastica";

5) A parziale modifica di quanto stabilito dall'ordinanza sindacale n.ro 2/2007 "Disposizioni generali per la prevenzione da incidenti e la sicurezza nei mercati, sagre e fiere" ed in considerazione di quanto disposto dal Ministero dell'Interno con circolari n. 555/2017 e n.ro 11464/2017, **in tutta l'area interessata dalla manifestazione (sia pubblica che privata) è fatto assoluto divieto di utilizzo di bombole gpl o collegamenti alle stesse, bracieri, grigli, barbecue;**

6) Per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività di cui sopra sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo.

7) Tutte le attività di intrattenimento e di somministrazione di alimenti e bevande negli spazi pubblici dovranno avere inizio non prima delle ore 19.00 di venerdì 08/09/2017 e terminare entro le ore 2.30 di sabato 09/09/2017;

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, chiunque violerà le disposizioni della presente ordinanza sarà punito con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00; ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis T.U.E.L. il pagamento in misura ridotta è fissato in €. 100,00.

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previste dalla L. 689/1981;

La presente ordinanza, già preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sarà immediatamente esecutiva.

Della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Le Forze di polizia locale sono incaricate della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa:

- alla Prefettura di Vicenza – Ufficio Territoriale del Governo;
- alla Questura di Vicenza – Ufficio di Gabinetto;
- al Comando di Polizia Locale;
- alla Stazione Carabinieri;
- alla Tenenza della Guardia di Finanza

per gli aspetti di specifica competenza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L SINDACO
F.to Dott. Giovanni Battista CASAROTTO